



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLE INDAGINI E RILIEVI PRELIMINARI (COMPRESSE LA RELAZIONE GEOLOGICA E LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO), VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, PARZIALE DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAMERINO (MCB0414). CIG: 8685116075 - CUP: G11I18000110001

## **FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti**

### **Quesito n. 1**

*“Può un professionista singolo, computare nel proprio organico, e quindi indicarlo nel gruppo di lavoro, un dipendente o un collaboratore a p.iva che fattura verso di lui più del 50% del proprio fatturato?”*

### **Risposta**

Come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 7.1 “Requisiti del gruppo di lavoro”, i professionisti del gruppo di lavoro potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore della medesima ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Rientrando per definizione i professionisti titolari di partita IVA nella nozione di operatore economico, si ritiene che il detto professionista possa computare nel gruppo di lavoro personale tecnico purchè detenga con quest’ ultimo un rapporto stabile, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di P.IVA che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

### **Quesito n. 2**

*Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM secondo cui il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore economico attesti il possesso da parte di almeno uno dei professionisti indicati nel Gruppo di Lavoro di una delle Certificazioni rilasciate da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, chiediamo se il possesso del certificato di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339:2009, certificazione elaborato secondo L'art. 12 comma 1 del D.Lg 4 luglio 2014 n.102 e decreto interdirettoriale del 12/05/2015 e accreditato a fronte della norma*

---

*ISO/IEC 17024 (ACCREDIA), è sufficiente a rispondere a quanto richiesto dal disciplinare di gara e quindi per l'attribuzione del punteggio.*

**Risposta**

Secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, nel rispetto alle indicazioni di cui al D.M. 11 ottobre 2017 a mente del quale *"Viene attribuito un punteggio premiante pari a .... alla proposta redatta da: un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);"*, si ritiene che il possesso del certificato di Esperto in Gestione dell'Energia-EGE (secondo la norma UNI CEI 11339:2009, certificazione elaborato secondo l'art. 12 comma 1 del D.Lg 4 luglio 2014 n.102 e decreto interdirettoriale del 12/05/2015 e accreditato a fronte della norma ISO/IEC 17024), NON sia da solo sufficiente ai fini dell'ottenimento del punteggio premiante, non attestando, la certificazione predetta, l'esperienza anche in campo ambientale degli edifici.

Si ribadisce, infatti, che ai fini dell'attribuzione, all'Operatore Economico, del punteggio relativo al criterio premiante in merito ai disposti del D.M. 11 ottobre 2017, il predetto professionista deve essere in possesso sia di certificazione su aspetti energetici sia su aspetti ambientali degli edifici, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.

**Quesito n. 3**

*In merito al criterio premiante D relativo ai criteri minimi ambientali, si chiede se ai fini dell'attribuzione del punteggio si possa ritenere come "professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale norma internazionale ISO/IEC 17024" un professionista EGE (esperto in gestione dell'energia) nel settore civile e/o industriale, in possesso di relativa certificazione rilasciata da ente accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024. Grazie e cordiali saluti*

**Risposta**

Si rimanda alla risposta resa al quesito n. 2.

Il R.U.P.  
Ing. Elisa Rossini